



### OSSERVATORIO SUL CONSIGLIO DEI DIRITTI UMANI N. 2/2016

#### 2. IL CASO ASSANGE DAVANTI AL GRUPPO DI LAVORO SULLA DETENZIONE ARBITRARIA DELLE NAZIONI UNITE: UN PARERE CONTROVERSO SU UNA VICENDA KAFKIANA

##### 1. Considerazioni preliminari

Il 5 febbraio 2016 il *Working Group on Arbitrary Detention* (WGAD) ha pubblicato il proprio [parere](#) sul caso Assange (*Opinion on Arbitrary Detention concerning Julian Assange /Sweden and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland No. 54/2015, A/HRC/WGAD/2015*), adottato il 4 dicembre 2015. In tale parere, il Gruppo di lavoro ha definito il periodo di restrizione della libertà personale subito da Assange a partire dal 7 dicembre 2010, inizialmente rinchiuso in isolamento in un carcere londinese, poi agli arresti domiciliari ed infine rifugiatosi all'interno dei locali dell'Ambasciata dell'Ecuador a Londra, un caso di detenzione arbitraria della libertà, stabilendo inoltre che la Svezia e il Regno Unito dovrebbero assicurare libertà di movimento al fondatore di WikiLeaks e riconoscere allo stesso una adeguata compensazione.

Prima di analizzare la vicenda nello specifico, è necessario individuare natura e compiti del *Working Group*. Si tratta di un gruppo di lavoro del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, istituito dalla Commissione dei diritti umani con [risoluzione 1991/42](#). Il suo mandato è stato esteso dalla stessa Commissione con la [risoluzione 1997/50](#). In seguito all'istituzione del Consiglio dei diritti umani da parte dell'Assemblea generale nel 2006, il Consiglio ha prima confermato, con [decisione n. 1/102](#) del 13 novembre 2006, e poi rinnovato il mandato del gruppo di lavoro, l'ultima volta con [risoluzione 24/7](#) del 26 settembre 2013. Il *Working Group* si occupa di analizzare i casi di detenzione della libertà imposti in maniera arbitraria che si dimostrino contrari agli *standard* riconosciuti dai principali strumenti giuridici internazionali in materia. Inoltre, svolge numerose funzioni, tra cui: ricevere e richiedere informazioni ai Governi e alle organizzazioni intergovernative e non governative; ricevere informazioni dagli individui che si ritengono di essere vittime di privazioni arbitrarie della libertà, dalle loro famiglie o dai loro legali rappresentanti. Il *Working Group* può anche condurre visite *in loco* su invito dei Governi per meglio comprendere le situazioni oggetto di indagine e può formulare raccomandazioni e prestare assistenza agli Stati nella prevenzione delle pratiche di privazione arbitraria della libertà. Il *Working Group* svolge la propria funzione in coordinamento con gli altri organismi posti a tutela dei diritti umani e in stretta collaborazione con il Consiglio dei diritti umani, al quale presenta annualmente un rapporto della propria attività, delle indagini, delle conclusioni e delle raccomandazioni adottate. Nell'ultima sessione dei suoi lavori, tenutasi dal 2 al 5

febbraio 2016, il *Working Group* ha proseguito nell'elaborazione dei [Basic Principles and Guidelines on Remedies and Procedures on the Right of Anyone Deprived of His or Her Liberty by Arrest or Detention to Bring Proceedings Before Court](#), frutto di un'intensa collaborazione e cooperazione fra Stati, ONG e altri movimenti della società civile.

Dopo questa breve premessa, si presenta di seguito un'analisi più dettagliata della vicenda di Julian Assange e del parere reso dal Gruppo di lavoro.

## 2. La vicenda di Julian Assange

Julian Assange è un cittadino australiano, fondatore di WikiLeaks, giornalista e conduttore televisivo. Nel 2010 pubblica in rete numerosi rapporti considerati altamente compromettenti per il governo degli Stati Uniti, nonché qualificati come *top-secret*. A tal proposito, egli è attualmente oggetto di un'indagine congiuntamente condotta negli Stati Uniti dalla *National Security Criminal Investigation* e dal *Federal Bureau of Investigation* (FBI), secondo quanto dichiarato dallo stesso Dipartimento di Stato americano nell'aprile 2014. Nell'ottobre 2010 Assange viene [accusato di stupro e molestie sessuali](#). Nello specifico, Assange avrebbe avuto rapporti sessuali non protetti con due donne, consenzienti, ma si sarebbe in seguito rifiutato di sottoporsi ad accertamenti medici per verificare di essere affetto o meno da malattie sessualmente trasmissibili, condotta qualificata come criminosa nell'ordinamento svedese (per approfondimenti, si veda [10 days in Sweden: the full allegations against Julian Assange](#), *The guardian*, 17 dicembre 2010).

Il 6 dicembre 2010 il Procuratore svedese Marianne Ny emana un [mandato di arresto europeo](#) contro Julian Assange, ai sensi della [Decisione quadro](#) del Consiglio europeo del 13 giugno 2002 relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri. Assange, che si trovava a Londra al momento dell'emanazione del mandato di arresto, viene fermato dalla Polizia metropolitana della capitale inglese e condotto presso la prigione di Wandsworth, nella quale viene tenuto sotto custodia cautelare dal 7 al 16 dicembre 2010. Viene in seguito rilasciato su cauzione e, temendo per la propria vita, dopo 550 giorni di arresti domiciliari, il 19 giugno 2012 richiede asilo diplomatico presso l'Ambasciata dell'Ecuador a Londra. Assange ottiene [il riconoscimento dell'asilo diplomatico da parte del Governo ecuadoriano](#) e risiede tuttora presso l'Ambasciata dell'Ecuador a Londra.

Il 12 settembre 2014 Assange presenta al *Working Group* una [comunicazione](#) tramite la quale lamenta che il periodo di asilo presso l'Ambasciata dell'Ecuador a Londra sia da considerare come detenzione arbitraria e richiede che il suo caso venga preso in esame dal Gruppo di lavoro. Nel luglio 2014 la *Stockholm District Court* emana un ulteriore mandato di arresto contro Assange, rifiutandosi di riconoscere che egli si trovi in una situazione di privazione arbitraria della libertà. La Svezia aveva qualificato, infatti, il periodo che intercorre dal rilascio di Assange su cauzione il 16 dicembre 2010 fino ad oggi come periodo di arresti domiciliari, presupponendo quindi che egli fosse libero di poter circolare e che sia tenuto semplicemente a recarsi periodicamente presso la Polizia metropolitana di Londra per controlli di *routine*. Nel luglio 2015 Assange chiede asilo diplomatico alla Francia, sperando nelle buone relazioni diplomatiche tra il Paese e il Regno Unito, ma il Presidente della Repubblica François Hollande [respinge](#) la sua domanda di asilo.

### 3. La posizione delle parti davanti al Gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria

Sono numerose le privazioni che Julian Assange lamenta di dover sopportare in conseguenza della detenzione subita. *In primis*, il rifiuto “continuo e sproporzionato” da parte dei Governi britannico e svedese di riconoscere la sua condizione di rifugiato, che gli comporta difficoltà personali e psicologiche; in secondo luogo egli ritiene che le motivazioni addotte non siano tali da giustificare l’emanazione di un mandato di arresto in virtù di indagini preliminari in merito alle accuse che gli sono state mosse in Svezia. Quest’ultimo punto è più volte ribadito da Assange, il quale rivendica di essere sottoposto a detenzione in assenza di una condanna e/o di una decisione di un tribunale.

La detenzione cui Assange è soggetto viene definita dai suoi legali come “arbitraria” poiché egli sarebbe stato privato delle sue libertà fondamentali contro la sua volontà. Più volte Assange avrebbe chiesto di essere interrogato dalle autorità svedesi presso l’Ambasciata dell’Ecuador di Londra, ma avrebbe incontrato un fermo rifiuto da parte della Svezia che, nonostante avesse a disposizione metodi alternativi per proseguire le indagini, si è rifiutata di metterli in pratica. La condotta svedese si pone, secondo Assange, in violazione dell’art. 14, par. 2, del [Patto sui diritti civili e politici](#) che non solo stabilisce il diritto dell’individuo ad essere sottoposto ad un processo equo, ma ribadisce anche il principio della presunzione d’innocenza. Proprio in virtù di questo principio, la durata della sua detenzione si configurerebbe come misura cautelativa sproporzionata. Inoltre, la Svezia violerebbe in tal modo il principio fondamentale dell’*audi alteram partem* rifiutandosi di accogliere le dichiarazioni di Assange.

Il punto focale su cui Assange fa ruotare la sua linea difensiva è che la Svezia non considera il suo periodo di asilo nell’Ambasciata dell’Ecuador, iniziato nel 2012, come forma di detenzione. Assange ritiene, inoltre, che il suo *status* di rifugiato lo obblighi a rimanere confinato nei locali dell’Ambasciata dell’Ecuador e comporti una serie di conseguenze di carattere psicologico dovute principalmente al prolungato periodo di allontanamento dai suoi cari, in aggiunta al continuato timore di essere perseguitato e soggetto ad estradizione. Assange lamenta, inoltre, l’indefinita natura della sua detenzione. Le condizioni di detenzione arbitraria descritte da Assange rientrerebbero nelle categorie I, III e IV che il *Working Group* ha definito nel [documento](#) con cui ha stabilito il proprio metodo di lavoro (A/HRC/30/69, 4 agosto 2015). Nella categoria I il *Working Group* fa rientrare i casi di privazione della libertà «*[w]hen it is clearly impossible to invoke any legal basis justifying the deprivation of liberty*»; la categoria III prevede i casi in cui «*[t]he total or partial non observance of the international norms relating to the right to a fair trial, established in the Universal Declaration of Human Rights and in the relevant international instruments accepted by the State concerned, is of such gravity as to give the deprivation of liberty an arbitrary character*»; ancor più importante risulta la categoria IV, secondo la quale «*[w]hen asylum seekers, immigrants or refugees are subjected to prolonged administrative custody without the possibility of administrative or judicial review or remedy*». Assange lamenta quindi non solo che la natura della sua detenzione sia indefinita e giustificata solo come misura cautelativa, ma anche la sua impossibilità di accedere a rimedi di natura giurisdizionale che gli permettano di difendersi.

Il Regno Unito e la Svezia propongono delle argomentazioni giuridiche molto simili, condividendo gran parte delle posizioni espresse. Sia il Governo britannico che quello svedese si sono rifiutati di riconoscere la legittimità dell’asilo diplomatico concesso dall’Ecuador ad Assange. In particolare, la Svezia ha ribadito nella replica indirizzata al *Working Group* che non sussiste alcun rischio che Assange venga sottoposto ad estradizione

verso gli Stati Uniti, poiché «[a]ny discussion about an extradition of Mr. Assange to a third state is therefore strictly hypothetical» (parere sul caso Assange, cit., par. 30). Inoltre, ribadisce che le indagini in merito alle accuse di molestie sessuali contro Assange non possono essere condotte in assenza dell'indagato. Più volte, inoltre, la Svezia ha invitato Assange a rinunciare alla sua attuale condizione di rifugiato presso l'Ambasciata dell'Ecuador a Londra per consegnarsi volontariamente alle autorità britanniche al fine di dare attuazione al mandato di arresto europeo spiccato nei suoi confronti, senza però fornire alcuna esplicita garanzia di non estradizione verso gli Stati Uniti.

Sia il Regno Unito che la Svezia convergono su un punto determinante nella vicenda: Assange avrebbe deciso “volontariamente” di confinarsi nell'Ambasciata dell'Ecuador a Londra, ritenendo, senza alcuna ragione fondata, di essere oggetto di persecuzione politica. Inoltre, il mandato di arresto emanato nei suoi confronti conterrebbe garanzie sufficienti contro ogni potenziale estradizione. Il riconoscimento dell'asilo diplomatico viene apertamente contestato e rifiutato da entrambi i Governi perché quest'ultimo risulta essere fondato su di una consuetudine regionale che non è condivisa e praticata in Europa. Questa pratica è stata codificata con la [Convenzione di Caracas](#) sul diritto di asilo diplomatico del 1954, che rappresenta uno strumento di carattere regionale applicato agli Stati dell'America Latina che l'hanno ratificata, fra cui per l'appunto vi è anche l'Ecuador. Secondo il Regno Unito e la Svezia la Convenzione non può estendere la sfera di applicazione soggettiva delle sue norme a livello internazionale e dunque non può vincolare gli Stati che non ne siano Parti.

Un ulteriore punto critico della vicenda è rappresentato dall'impossibilità per Assange di godere delle significative modifiche apportate alla [UK Extradition Legislation](#) nel 2014. Gli emendamenti apportati alla legislazione britannica in materia di estradizione riguardano la legittimità del mandato di arresto europeo qualora quest'ultimo venga spiccato da un'autorità che non sia giudiziaria e non rappresenti quindi un tribunale. Inoltre, viene introdotto il rispetto del principio di proporzionalità del mandato di arresto europeo, al fine di tutelare l'individuo accusato e viene ribadito l'indispensabile rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo.

Tali emendamenti sono stati introdotti proprio in seguito alla decisione della Corte Suprema britannica sul caso Assange. La Corte ha rilevato che la legittimità del mandato di arresto europeo spiccato da un procuratore svedese e non da un tribunale dovesse essere meglio chiarita nella legislazione britannica, ma ha tenuto a precisare (nella [sentenza](#) del 30 maggio 2012, par. 50 ss.) che tali modifiche non avrebbero in alcun modo potuto incidere sulla soluzione del caso Assange dato non potevano avere carattere retroattivo ed essere applicate quindi a casi su cui la Corte si fosse già pronunciata. Di conseguenza, secondo Assange, «[t]he corrective legislation was passed to prevent arbitrary detention – to prevent people languishing in prison awaiting trial – but now the United Kingdom is not remedying the very case that led to it. The passage of the new legislation is an admission of previous unfairness and the very person abused by it is not getting its benefit» (parere sul caso Assange, cit., par. 80).

#### 4. Il parere n. 54/2015 del Gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria

La decisione del *Working Group* ha destato un interesse generalizzato dell'opinione pubblica internazionale ([The Independent](#), [The Telegraph](#), [The New York Times](#)), portando alla luce un dibattito che sembrava sopito.

Il parere n. 54/2015 ha stabilito che Assange è stato sottoposto a diverse forme di privazione della libertà a partire dal 7 dicembre 2010 quando fu condotto nella prigione di Wandsworth a Londra. La detenzione di Assange, che persiste dal 2010, è dovuta a «*both the actions and the inactions of the State of Sweden and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland*» (parere sul caso Assange, cit., par. 85). Il *Working Group* chiarisce la definizione e lo scopo della privazione arbitraria della libertà personale nel diritto consuetudinario, richiamando la sua [delibera n. 9](#) del 2012. Il concetto di arbitrarietà, spiega il *Working Group*, non consiste semplicemente nel non rispetto della legge, ma implica anche l'assenza di assistenza legale, l'impossibilità di esperire rimedi giurisdizionali effettivi, il rischio di incorrere in ulteriori gravi violazioni delle libertà fondamentali dell'uomo.

Il *Working Group* ha stabilito che sono state commesse diverse violazioni nei confronti di Assange riconducibili al divieto di detenzione arbitraria e all'impossibilità di esperire vie giurisdizionali utili a porre fine alla sua detenzione, violazioni che discendono dal mancato rispetto degli artt. 9 e 10 della [Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo](#), nonché dagli artt. 7, 9.1, 9.3, 9.4, 10, 14 del [Patto sui diritti civili e politici](#). Inoltre, la situazione di Assange è ricondotta alla categoria III dei casi rientranti nella sfera di competenza del *Working Group*, in cui è la particolare gravità dell'inosservanza degli standard internazionali sul processo equo a rendere arbitraria la privazione della libertà.

Il *Working Group* si sofferma molto sull'assenza di un rimedio giurisdizionale, sottolineando che ad Assange non sia stata riconosciuta alcuna garanzia ad un equo processo durante tutti e tre i periodi di detenzione: presso la prigione di Wandsworth di Londra, durante i 550 giorni di arresti domiciliari e nel periodo di permanenza all'interno dell'Ambasciata dell'Ecuador. Proprio quest'ultimo periodo è riconosciuto dal *Working Group* come «*a prolongation of the already continued deprivation of liberty that had been conducted in breach of the principles of reasonableness, necessity and proportionality*» (parere sul caso Assange, cit., par. 90). La detenzione di Assange non risponde quindi al principio di proporzionalità su cui il *Working Group* si sofferma in tutto il testo della decisione, in riferimento alla nozione di arbitrarietà contenuta nella delibera n. 9 del 2012.

Il *Working Group* sottolinea che una restrizione della libertà personale, che può essere applicata sotto diverse forme, deve sempre essere proporzionale nel caso di specie. Qualora questo non accada, la restrizione della libertà assume carattere arbitrario, proprio com'è stato rilevato nel caso di Assange. Nel ribadire il concetto di arbitrarietà, il *Working Group* cita anche il [Commento generale n. 35](#) del Comitato per i diritti umani sull'art. 9 del Patto sui diritti civili e politici, il quale ribadisce che l'arbitrarietà, nell'applicazione di una qualsivoglia forma di restrizione della libertà, deve essere interpretata «*more broadly to include elements of inappropriateness, injustice, lack of predictability and due process of law, as well as elements of reasonableness, necessity and proportionality*». Il principio della ragionevolezza è quindi sottolineato proprio perché il *Working Group* ha ritenuto che sia stato gravemente violato nella vicenda di Assange, ribadendo che la durata della detenzione non sia proporzionata e non necessaria ai fini delle indagini condotte dalla Procura svedese.

Il *Working Group* evidenzia, inoltre, che il mandato di arresto europeo spiccato dal Procuratore svedese Marianne Ny sia una misura eccessiva nel caso di specie. In particolare, viene evidenziato che «*Assange has never been formally indicted*» e questo elemento mette in dubbio la necessità di emanare un mandato di arresto, utilizzato dalla Procura svedese al solo fine di proseguire le indagini su Assange (parere sul caso Assange, cit., par. 93). La violazione del principio di proporzionalità è stata rilevata anche con riferimento alle modifiche legislative intervenute nel Regno Unito in materia di estradizione a seguito

dell'emanazione di un mandato di arresto europeo. Tale misura non risponde secondo il *Working Group* al principio di proporzionalità, non riuscendo a garantire un giusto e razionale bilanciamento tra le esigenze dell'applicazione di tale misura e i diritti fondamentali della persona umana nei confronti della quale la misura è applicata. Ancora sul punto, il *Working Group* sottolinea anche l'irrazionalità delle indagini condotte dalla Procura svedese, che dal 2010 ad oggi non ha ancora prodotto sviluppi significativi utili ai fini della risoluzione del caso. La critica non viene mossa nei confronti dello scopo delle indagini condotte, ma sull'esercizio e l'implementazione dei metodi utilizzati che «*should be conducted with the rule of proportionality, including undertaking to explore alternative ways of administering justice*» (parere sul caso Assange, cit., par. 97). A tal proposito, Assange ha più volte manifestato la sua disponibilità ad essere interrogato nei locali dell'Ambasciata dell'Ecuador, nonostante il continuo rifiuto da parte della Procura svedese. Il *Working Group* critica aspramente questo atteggiamento di non collaborazione da parte della Procura svedese, che avrebbe contribuito a peggiorare la situazione di privazione della libertà personale di Assange il quale «*now has become both excessive and unnecessary*» (*ibidem*).

Il *Working Group* presenta una serie di elementi fattuali per corroborare la sua decisione. L'attuale situazione di confinamento di Assange nell'Ambasciata dell'Ecuador si configura come privazione arbitraria della libertà perché: 1) ad Assange è stata negata la possibilità di rilasciare una propria dichiarazione (in violazione del principio dell'*audi alteram partem*), nonché quella di potersi difendere adeguatamente e fornire prove in sua difesa; 2) la durata della detenzione è incompatibile con il principio della presunzione d'innocenza, diretta conseguenza della misura cautelativa adottata con il mandato di arresto europeo spiccato nei confronti di Assange, che risulta essere eccessiva e sproporzionata; 3) la detenzione di Assange ha natura indefinita, causando l'impossibilità di accedere ad una forma di rimedio giurisdizionale; 4) l'Ambasciata dell'Ecuador a Londra non rappresenta un luogo idoneo per la detenzione, in quanto non è attrezzato per emergenze di carattere medico-sanitario, né tantomeno può configurarsi come un domicilio personale di Assange; 5) il mandato di arresto europeo spiccato nei confronti di Assange ha una dubbia legalità in merito alla sua esecuzione nel Regno Unito a seguito delle modifiche alla legislazione britannica in materia di esecuzione intervenute solo dopo la sentenza della Corte Suprema britannica sul caso Assange. In conseguenza del carattere di irretroattività della normativa, Assange non ha potuto fruire dei benefici che essa comporta, pur andando a disciplinare casi molto simili al suo. Il *Working Group* sottolinea che la novellata legislazione britannica ha impedito alla Corte Suprema di decidere sul caso Assange nel rispetto del principio di proporzionalità (parere sul caso Assange, cit., par. 98).

Il *Working Group*, sulla base delle argomentazioni presentate, chiede che il Regno Unito e la Svezia cooperino per risolvere la controversia, principalmente per assicurare la sicurezza, l'integrità fisica e la libertà di movimento di Assange, nonché per facilitare il pieno esercizio «*of his rights guaranteed by the international norms on detention*» (*ibidem*, par. 100).

Elemento di grande novità nella vicenda non è solo il riconoscimento della natura arbitraria della detenzione cui è soggetto Julian Assange, bensì la dichiarazione del *Working Group* secondo la quale l'interessato abbia diritto ad un'equa compensazione, ai sensi dell'art. 9.5 del Patto sui diritti civili e politici, secondo il quale chiunque sia stato vittima di arresto o detenzione illegali ha diritto a un indennizzo (*ibidem*, par. 101).

Sia la Svezia, nei [Comments of the Government of Sweden re Opinion N. 54/2015 \(UF2014/58264/UD/FMR\)](#), sia il Regno Unito, in un [comunicato stampa](#) diramato nello stesso giorno in cui è stato pubblicato il parere, hanno rigettato la posizione del Gruppo di

lavoro. In particolare, i due Governi si focalizzano sulla natura del periodo di permanenza di Assange presso l'Ambasciata dell'Ecuador. Entrambi ritengono che non solo questo periodo non si possa configurare come detenzione, né tantomeno come detenzione arbitraria, ma ne sottolineano la caratteristica della volontarietà che contraddistingue la decisione di Assange di auto-confinarsi nei locali dell'Ambasciata dell'Ecuador. Se la decisione è stata volontaria, secondo le posizioni britannica e svedese, non può sussistere alcuna forma di privazione della libertà, se non quella che lo stesso Assange si è auto-imposto.

Sul punto si è mostrato concorde anche Vladimir Tochilovsky membro del Gruppo di lavoro. Nella sua opinione dissidente allegata al parere, Tochilovsky pone in dubbio la competenza del *Working Group* a trattare la questione, poiché non condivide la qualificazione del periodo di asilo di Julian Assange come privazione arbitraria della libertà e dichiara che il luogo in cui Assange si è auto-confinato «cannot be considered as plac[e] of detention for the purposes of the mandate of the Working Group» (parere sul caso Assange, opinione dissidente di Vladimir Tochilovsky, *appendix* 1, par. 3). L'opinione dissidente di Tochilovsky in realtà non considera del tutto infondato il reclamo di Assange, ma sottolinea che «[t]here exist the appropriate UN human rights treaty bodies and the European Court of Human Rights that do have mandate to examine such complaints regardless whether they involve deprivation of liberty or not» (*ibidem*, par. 6).

##### 5. Considerazioni conclusive

La vicenda di Julian Assange presenta diversi profili che pongono inevitabilmente in contrapposizione i sostenitori e gli oppositori del fondatore di WikiLeaks. Lungi dal voler enfatizzare le posizioni dell'una o dell'altra parte, l'analisi qui presentata vuole sottolineare quali sono i profili giuridici di maggior rilievo, nella considerazione che una valutazione oggettiva del caso è sempre quella maggiormente auspicata.

Dal punto di vista della sua natura giuridica, il parere del *Working Group* non ha carattere vincolante: infatti, gli Stati interessati vengono invitati ad adottare una precisa condotta, ma, nel caso in cui essi si rifiutino di farlo, questo non integra di per sé un illecito internazionale. Bisogna tuttavia rilevare che si tratta di un Gruppo di lavoro i cui componenti sono esperti indipendenti che esplicano la loro funzione utilizzando un metodo eminentemente giuridico. Rimane il fatto che, molti di quelli che si oppongono alla decisione del *Working Group*, parafrasando le parole di Tochilovsky nella sua opinione dissidente, definiscono Assange un fuggitivo, un individuo in fuga dalla legge che si è auto-esiliato per non essere sottoposto al procedimento avviato contro di lui dalla Procura di Stoccolma.

Bisogna evidenziare che le argomentazioni di Julian Assange sono ben articolate. La sua vicenda viene esasperata dalla sua convinzione di essere oggetto di persecuzione politica e di rischiare l'extradizione verso gli Stati Uniti. Il *Working Group* ha accolto pienamente la posizione di Assange qualificando come detenzione arbitraria il suo periodo di asilo e invitando il Regno Unito e la Svezia a concedergli un indennizzo in virtù delle violazioni accertate. Come si è già evidenziato, i Governi di Regno Unito e Svezia hanno prontamente dichiarato di non avere alcuna intenzione di dare seguito al parere, pur volendo collaborare a risolvere l'annosa vicenda. Attraverso quali modalità è difficile ipotizzarlo dato l'irrigidimento delle posizioni seguito alla pubblicazione del parere.

Il *Working Group* è stato chiamato a stabilire sostanzialmente due questioni di merito: da una parte se la permanenza di Assange nell'Ambasciata dell'Ecuador a Londra fosse un caso di detenzione e, in caso di risposta positiva al primo quesito, se questa detenzione fosse da ritenere arbitraria. Il Gruppo di lavoro ha concentrato molto la sua analisi su due aspetti principali: l'impossibilità per Assange di ricorrere ad un rimedio giurisdizionale effettivo; il non rispetto dei principi di proporzionalità, appropriatezza e ragionevolezza nell'adozione di misure di custodia cautelare senza che fosse mai stata formalizzata alcuna accusa nei suoi confronti da parte della Procura svedese.

La privazione della libertà cui è ancora soggetto Assange, conseguenza di una propria scelta di confinarsi nell'Ambasciata dell'Ecuador a Londra, può essere ritenuta più o meno volontaria. Si può di certo contestare che il caso di privazione della libertà personale di Assange non sia diretta conseguenza dell'azione dello Stato nel quale sono in corso delle indagini che lo riguardano. Ciò che conta, a parere di chi scrive, sono principalmente le motivazioni di tale scelta, determinata dal timore di persecuzioni politiche nonché dal rischio di estradizione verso gli Stati Uniti, e le sue conseguenze. Il dato fattuale evidenzia che, a causa dell'inazione da parte sia della Svezia che del Regno Unito, si è determinata una privazione della libertà personale di Assange che ne limita l'esercizio dei suoi diritti fondamentali. Il *Working Group* ha evidenziato anche la carenza di cure mediche adeguate disponibili nei locali dell'Ambasciata dell'Ecuador, determinando così una forte limitazione al suo diritto alla salute, nonché le ricadute di carattere psicologico dovute al prolungato periodo di allontanamento dai suoi cari. Inoltre, con riferimento al suo diritto ad un rimedio giurisdizionale, sebbene la Procura svedese non abbia formalizzato alcuna accusa nei suoi confronti, ciò non ha impedito al Procuratore svedese di spiccare un mandato di arresto europeo contro Assange per ottenere la sua custodia al solo fine di proseguire le indagini ancora in corso. Questo elemento deve far riflettere su un uso sproporzionato di questo strumento giuridico europeo e su una sua possibile strumentalizzazione politica che va a ledere fortemente il diritto alla libertà personale dell'individuo.

Il parere del *Working Group* lascia però aperta una questione di non poco conto, poiché omette di accertare qual è la natura giuridica dell'asilo diplomatico riconosciuto ad Assange dall'Ambasciata dell'Ecuador a Londra. È un elemento da non sottovalutare che poteva essere analizzato in maniera congiunta agli altri profili giuridici che, al contrario, sono stati ampiamente approfonditi. Sul punto, infatti, la posizione dei Governi britannico e svedese è assai ferma: l'asilo diplomatico è una consuetudine di carattere regionale, applicata solo nei paesi dell'America Latina.

Julian Assange rimane ancora confinato (o rifugiato che dir si voglia) nei locali dell'Ambasciata dell'Ecuador, senza alcuna garanzia di non estradizione (prima verso la Svezia e poi eventualmente in direzione Stati Uniti) nel caso in cui varcasse la soglia dei locali dell'Ambasciata dell'Ecuador. Il Gruppo di lavoro ha deplorato il comportamento degli Stati che hanno reso possibile che si creasse questa situazione paradossale, ma non ha risolto il dilemma kafkiano che lacera in profondità il fondatore di WikiLeaks e lo rende impotente: varcare quella soglia significa riconquistare la libertà o perderla per sempre?

DEBORA CAPALBO